

Deroga per lavoratori in mobilità o esodati

Come individuare i 10.000 "fortunati" che sfuggiranno alle "nuove finestre"?

Dopo circa un anno dalla pubblicazione della legge n° 122 del 2010, quella che "non ha messo le mani nelle tasche degli italiani" ma che ha introdotto, tra le altre cose, lo slittamento della finestra di uscita pensionistica ad un anno dal perfezionamento di tutti i requisiti, finalmente, meglio tardi che mai, l'INPS ha pubblicato una propria circolare che affronta il problema delle deroghe a questo nuovo sistema della finestre.

La [circolare n° 90](#), è stata pubblicata il 24 giugno 2011 e si può proprio dire che "la montagna ha partorito il "classico" topolino.

Cerchiamo di vedere, nel concreto di cosa si tratta.

La legge, nell'introdurre il nuovo sistema delle finestre, prevedeva alcune deroghe che facevano mantenere ai soggetti interessati il più favorevole sistema preesistente.

Lavoratori interessati alla deroga

Sono interessati alla deroga i seguenti lavoratori:

- lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e vale sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità di anzianità.

Di conseguenza, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti per tutti i lavoratori quelli collocati nella graduatoria dei "10.000" potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia con le disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione ("vecchie finestre").

Lavoratori in mobilità ordinaria

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a condizione che:

- siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

E' importante sottolineare il fatto che, la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, va verificata alla data del 31 maggio 2010; per cui, eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità per varie cause (nuova assunzione a tempo determinato, malattia, ecc.ecc.) non possono essere considerati ai fini del prolungamento del periodo di mobilità entro il quale maturare i requisiti per la pensione.

Lavoratori in mobilità lunga

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga.

Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:

- che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.

Lavoratori "esodati"

La deroga al nuovo regime delle decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, assicurativi).

Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari "10.000"

La graduatoria sarà redatta sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa.

La cessazione si riferisce all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo.

La graduatoria sarà unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.

Per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga l'inserimento sarà effettuato dopo l'accertamento, da parte dell'INPS, del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria o lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti per le due tipologie di lavoratori.

Per i lavoratori "esodati" l'inserimento in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria.

Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.

Richiesta di inserimento nei "10.000" soggetti in deroga

La volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della domanda di pensione.

Da quello che si capisce dalla circolare, poco chiara in verità, l'INPS, al solo scopo di agevolare i potenziali beneficiari, invierà ai lavoratori interessati una comunicazione circa la possibilità di accedere al pensionamento con le "vecchie finestre" immediatamente prima dell'apertura della prima finestra utile di accesso al pensionamento.

In ogni caso questa "certificazione" non esonera il lavoratore interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di beneficiare della deroga.

Personalmente consiglierei, in ogni caso ed in attesa di eventuali chiarimenti, agli interessati di inoltrare richiesta scritta all'INPS circa la possibilità di poter usufruire della deroga in quanto soggetti che potrebbero rientrare nel numero dei "10.000" fortunati

Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito

Se ricordate bene, la legge n° 220 del 13 dicembre 2010 all'art. 1 comma 37, aveva introdotto la possibilità di prolungare i trattamenti di mobilità per quei lavoratori che per effetto delle nuove finestre e non rientranti nella deroga dei "10.000" si sarebbero trovati scoperti sia dalla "pensione" che da "ammortizzatori sociali".

Ora questa disposizione è rimasta una "pia intenzione" in quanto la legge stessa si premurava di affermare che il tutto doveva essere deciso dal Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione".

Ad oggi nulla è stato deciso e, con l'aria che tira, penso che nulla si deciderà.

Per cui potrebbe darsi il caso di lavoratori in mobilità che, non rientrando nei 10.000 "fortunati" si ritroveranno senza indennità di mobilità e senza pensione.

Ma questa è una storia vecchia.

Ci consola il fatto che la legge 122/2010, come già detto, non ha messo le mani nelle tasche degli italiani.... pensate se ce le avesse messe!!!!

Paolo Zani



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 [[Commons Deed](#)] [[Legal Code](#)]